

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00815 Marchioni: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.	
7-00839 Abrignani: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.	
7-00842 Dal Lago: Adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture alberghiere ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00175</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Testo unificato approvato dalle Commissioni</i> ) .....	50

#### RISOLUZIONI

*Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.*

#### La seduta comincia alle 13.

**7-00815 Marchioni: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.**

**7-00839 Abrignani: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.**

**7-00842 Dal Lago: Adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture alberghiere.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00175).*

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00842 Dal Lago, di cui la Presidenza ha disposto la discussione congiunta, vertendo sulla stessa materia delle risoluzioni n. 7-00815 Marchioni e n. 7-00839 Abrignani. Avverte inoltre che i presentatori delle risoluzioni in titolo hanno convenuto sulla presentazione di un testo unificato. Invita pertanto l'onorevole Marchioni ad illustrarne il contenuto.

Elisa MARCHIONI (PD), espressa soddisfazione per l'elaborazione del testo unificato sul quale hanno convenuto la maggioranza dei gruppi presenti in Commissione, sottolinea che la richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio è motivata unicamente dall'imminenza della stagione estiva che rappresenta il periodo dell'anno più favorevole per l'attività di numerose imprese turistiche. Evidenzia altresì che il tema della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini è di primaria im-

portanza e che la proroga richiesta impegna comunque tutte le strutture alberghiere interessate a mettersi in regola con la normativa antincendio entro il 31 dicembre 2013.

Rileva infine che il secondo impegno del dispositivo invita il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad introdurre agevolazioni o incentivi alle operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) si associa alle considerazioni dell'onorevole Marchioni, ribadendo che la proroga richiesta deve essere finalizzata ad un rigoroso rispetto di adeguamento alla normativa entro il termine previsto dal decreto-legge n. 216 del 2011, evitando di penalizzare ulteriormente gli operatori del settore già colpiti da una grave crisi economica.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA sottolinea che le esigenze prospettate dai deputati intervenuti nella precedente seduta presentano, da un lato, una ricaduta sulle attività economiche, e dall'altro, un problema sicurezza, meritevole di non minore attenzione. Queste esigenze devono trovare un punto di sintesi in una soluzione ispirata ad equilibrio e responsabilità che rientri nei comuni auspici del Governo e del Parlamento.

Prima di manifestare la posizione del Governo, attentamente valutata anche dal ministro Cancellieri, sul testo unificato in esame, intende fornire puntuali chiarimenti sul vigente quadro normativo. Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 « Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno », all'articolo 15, comma 7, ha previsto, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994) che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di ottenere una proroga di due anni del termine per l'adeguamento antincendio, mediante l'ammissione ad un piano

straordinario biennale « approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore » del decreto-legge stesso. Il suddetto decreto legge, all'articolo 15, comma 8, ha stabilito, inoltre, specifiche sanzioni in caso di omessa presentazione dell'istanza e di mancata ammissione al piano straordinario, nonché nel caso in cui non sia stato completato l'adeguamento antincendio alla data del 31 dicembre 2013. In attuazione di dette previsioni normative, è stato predisposto il decreto attuativo relativo al piano di adeguamento, sottoscritto dal ministro dell'interno il 16 marzo scorso e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 30 marzo 2012. Il decreto ministeriale è stato preventivamente sottoposto all'esame del Comitato centrale tecnico-scientifico (nel cui ambito figurano anche i rappresentanti delle Associazioni di categoria degli albergatori) che, nella seduta del 28 febbraio 2012, ne ha approvato il testo con parziali modifiche. La norma introdotta dal decreto-legge n. 216 del 2011 è volta a conseguire l'obiettivo della messa in sicurezza ai fini antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere, che si trovano in regime di proroga a partire dal 1994. Tale lunga successione di proroghe è stata recentemente stigmatizzata nella procedura d'infrazione 2010/4227 del 29 settembre 2011 aperta nei confronti della Repubblica italiana, da parte della Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Con riferimento ai rilievi di merito relativi all'asserita impossibilità da parte degli operatori del settore di adeguarsi ai nuovi requisiti, sottolinea come il decreto si limiti ad indicare i livelli minimi di sicurezza irrinunciabili che, ove non ancora posseduti, possono comunque essere acquisiti dalle strutture ricettive interessate con opportuni interventi di adeguamento. I predetti requisiti minimi di sicurezza, infatti, non introducono prescrizioni innovative, bensì richiamano basilari esigenze di sicurezza già previste, per le

attività esistenti, sia dal decreto ministeriale 9 aprile 1994, sia da altre normative, tra le quali si cita il decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nelle more del completo adeguamento e nell'intento di assicurare una maggior tutela della pubblica incolumità, è stata introdotta anche una temporanea misura gestionale che prevede un servizio interno integrativo di sicurezza antincendio, affidato ad un numero minimo di addetti, che possono essere individuati tra il personale dipendente della struttura ed il cui numero varia in funzione della capacità ricettiva.

Osserva che nelle risoluzioni viene anche evidenziata l'iniziativa dell'Unione europea che avrebbe richiesto all'HOTREC (Confederazione delle Associazioni nazionali di alberghi, ristoranti, café e aziende simili nell'ambito dell'Unione Europea e dell'EEA), linee guida più flessibili che consentano di raggiungere gli obiettivi di sicurezza con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo. Al riguardo, precisa che il quadro normativo nazionale in materia di sicurezza antincendio già contempla sufficienti elementi di flessibilità prevedendo, accanto alle regole tecniche, l'istituto della deroga – richiamato anche nel decreto ministeriale 16 marzo 2012 – che consente, a fronte di oggettive difficoltà al rispetto integrale della regola tecnica, di individuare misure alternative equivalenti, da valutare caso per caso, per assicurare un analogo livello di sicurezza.

In ogni caso, nella consapevolezza delle difficoltà di rispettare la tempistica prevista rappresentate dalle strutture ricettive per l'imminenza della stagione estiva, il Governo assicura che valuterà con attenzione e disponibilità le indicazioni che verranno dalle Commissioni in ordine ad ulteriori interventi volti a favorire l'attuazione delle disposizioni in materia antincendio, comunque garantendo gli aspetti della sicurezza.

Con riferimento, infine, alla possibilità, prospettata dagli onorevoli firmatari del testo unificato delle risoluzioni, di assu-

mere iniziative normative per introdurre agevolazioni volte ad accelerare il processo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, secondo scadenze realisticamente collegate alle tempistiche tecniche e burocratiche necessarie ai richiesti adempimenti, evidenzia, sotto l'aspetto tecnico, che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha previsto ben due anni (scadenza 31 dicembre 2013) per portare a termine l'adeguamento antincendio. Ciò nella considerazione che, se da un lato è necessario perseguire il primario interesse della sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, dall'altro, si è comunque riservata la necessaria attenzione a un settore economico importante per il nostro Paese, quale quello turistico-alberghiero.

Svolge un'ulteriore considerazione rispetto a quanto emerso nel corso della seduta del 18 aprile scorso in merito alle difficoltà di intervenire nelle strutture situate nei centri storici, spesso inserite in edifici di interesse storico-artistico. Al riguardo, sottolinea che l'ordinamento vigente in materia di sicurezza antincendio già contempla elementi di flessibilità attraverso l'istituto della deroga che consente, laddove vi siano oggettive difficoltà a realizzare gli interventi di adeguamento, l'adozione di misure alternative in grado di garantire un equivalente livello di sicurezza. In ogni caso, anche su questo punto assicura che su specifici problemi che dovessero emergere in sede applicativa, saranno date, eventualmente anche d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, apposite indicazioni alle strutture territoriali.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita il sottosegretario Ferrara a manifestare chiaramente se accolga o meno il dispositivo del testo unificato delle risoluzioni in esame.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA esprime parere favorevole sul dispositivo del testo unificato della risoluzione, aggiungendo che il Governo terrà inoltre in particolare considerazione le esigenze delle strutture ubicate nei centri storici.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia la presentazione di una risoluzione ver-tente sulla medesima materia da parte del gruppo dell'Italia dei Valori che dovrebbe quanto prima essere assegnata alle Commissioni riunite.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) chiede chiarimenti sulle precisazioni testé formulate dal rappresentante del Governo relativamente alle strutture ubicate nei centri storici. Sottolinea, altresì, l'importanza di mantenere come termine finale per il definitivo adeguamento di tutte le strutture turistico-ricettive la prevista data del 31 dicembre 2013, auspicando al contempo la possibilità per le imprese di procedere ai necessari interventi di adeguamento alle nuove prescrizioni relative alla prevenzione incendi al termine della stagione balneare. Esprime quindi soddisfazione per il parere favorevole espresso dal Governo sul testo unificato delle risoluzioni in esame. Ritiene, infine, necessario sottoporre all'attenzione del Governo l'ulteriore questione dell'estrema complessità e durata dei procedimenti amministrativi volti all'acquisizione dei permessi per i quali occorre prevedere tempi congrui al fine di consentire alle imprese il rispetto dei termini stabiliti per l'adeguamento delle strutture ricettive alla normativa antincendio.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel condividere le problematiche evidenziate nelle premesse del testo unificato delle risoluzioni in esame, rileva che le risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture rappresentano un aspetto di ulteriore difficoltà in un momento di grave crisi economica. In questa sede, ritiene altresì utile segnalare alle Commissioni l'opportunità di intervenire sulla questione delle competenze attribuite al Corpo dei vigili del fuoco. Osserva in proposito che, diversamente da quanto accade in settori analoghi in cui le funzioni di controllo e vigilanza sono svolte da tecnici, solo nel settore della prevenzione incendi la competenza resta attribuita ai Vigili del fuoco. Reputa necessario che si modifichi tale

attribuzione di competenze, anche in considerazione della circostanza che, data la ristrettezza dei tempi previsti, i Vigili del fuoco non saranno in grado di fare fronte a tutte le verifiche ed ai controlli richiesti dalle imprese chiamate ad effettuare gli interventi di adeguamento delle strutture.

Enzo RAISI (FLP), espressa soddisfazione per la presentazione di un testo unificato delle risoluzioni presentate, preannuncia voto favorevole. Dichiara quindi di aver sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni.

Ermete REALACCI (PD) dichiara di condividere i contenuti proposti nel testo unificato delle risoluzioni in discussione che auspica sia celermente approvato. Con riferimento alla questione posta dal collega Piffari relativa alle competenze in materia attribuite ai Vigili del fuoco, esprime perplessità sul fatto che una modifica delle competenze dei Vigili del fuoco nelle procedure di adeguamento alla normativa antincendio possa essere discussa in questa sede. Dichiara quindi di aver sottoscritto il testo unificato delle risoluzioni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolineando l'opportunità di approvare rapidamente la risoluzione in discussione, invita i colleghi che hanno segnalato l'esistenza della problematica a presentare proposte di legge in materia di semplificazione delle procedure per l'adeguamento alla normativa antincendio che potrebbero risultare utili anche per altre tipologie di attività.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede che la proroga del termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario antincendio sia fissata almeno al 31 ottobre 2012.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), concorda sulla data proposta dalla collega Formisano, aggiungendo che oltre il 31 ottobre 2012 non sarà più possibile effettuare interventi di adeguamento delle

strutture turistico-ricettive. Auspica inoltre che, durante la prossima stagione estiva, la presenza degli addetti alla prevenzione incendi sia commisurata all'effettiva presenza di ospiti all'interno della struttura turistica.

Le Commissioni approvano quindi il testo unificato delle risoluzioni in titolo che assume il numero 8-00175 (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**7-00815 Marchioni: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.**

**7-00839 Abrignani: Sospensione dell'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi in data 28 febbraio 2012.**

**7-00842 Dal Lago: Adeguamento delle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture alberghiere.**

### TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

premesso che:

il Ministro dell'Interno, con decreto 16 marzo 2012, ha approvato, ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;

il piano straordinario biennale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012;

l'ammissione al piano, che consente la prosecuzione dell'esercizio, è consentita esclusivamente alle strutture ricettive turistico-alberghiere che, alla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2012) siano in possesso di specifici requisiti di sicurezza;

gli enti e i privati che gestiscono le citate strutture ricettive, per essere am-

messi al piano straordinario biennale, devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 16 marzo 2012, ovvero entro il 29 maggio 2012, una domanda di ammissione corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'articolo 5;

l'articolo 5 stabilisce che le predette strutture ricettive turistico-alberghiere, per l'ammissione al piano debbano essere in possesso di misure integrative di gestione della sicurezza rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003;

le misure integrative comprendono, tra l'altro, impianti elettrici realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968; sistema di allarme acustico; adeguato numero di estintori portatili; impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi, nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto; segnaletica di sicurezza; adeguata larghezza delle vie di uscita; istruzioni di sicurezza; servizio interno di sicurezza con un numero di addetti non inferiore ad una unità

fino a 100 posti letto, due unità oltre 100 e fino a 300 posti letto, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto;

è previsto inoltre che gli addetti del servizio di gestione della sicurezza debbano aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998;

il decreto prevede che agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare la domanda di ammissione al piano o che non vengano ammessi al piano, si applichino le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi;

la presentazione della domanda di ammissione al piano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro il termine del 29 maggio 2012 appare di difficile attuazione;

conseguenza di tale situazione potrebbe essere che, in piena stagione turistica, molte strutture ricettive turistico-alberghiere si vedrebbero costrette a ridurre il numero di posti letto, portandoli a non più di 25, con relativa diminuzione delle presenze turistiche, riduzione del giro d'affari e caduta del PIL turistico nazionale, in una fase di particolare difficoltà;

l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito *in toto* la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;

molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esi-

stenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;

la normativa italiana non ha però tenuto conto dell'intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di moquette o simili;

da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato, ha stabilito obiettivi troppo ambiziosi e difficilmente attuabili, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall'altro, non ha previsto norme transitorie, facendo *tabula rasa* delle situazioni preesistenti, al punto che, anche gli adeguamenti effettuati dalle strutture in regola in base alla previgente legislazione, sono stati annullati;

le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli interventi di adeguamento implicano altre autorizzazioni che hanno tempistiche a loro volta molto lunghe ed, in alcuni casi, possono contrastare con le stesse scadenze delle normative antincendio;

in Europa l'applicazione della raccomandazione che in Italia ha portato all'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994, è stata, quasi ovunque più cauta, secondo la *Relazione della Commissione sull'applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)* del 2001 nella quale sono state analizzate, a livello europeo, le modalità di applicazione dei vari stati della raccomandazione e gli interventi

da attuare ai fini di una effettiva sicurezza antincendio delle strutture alberghiere;

dalla predetta relazione si evince che:

numerosi stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi alberghi;

la Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta di una raccomandazione come strumento giuridico, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Un'armonizzazione rigida delle prescrizioni tecniche applicabili in tutti gli alberghi esistenti nella Comunità non rappresenterebbe evidentemente una soluzione realizzabile;

è opportuno inserire, in un'eventuale nuova raccomandazione, disposizioni più particolareggiate, adeguate e concrete, nei casi di alberghi esistenti qualora non fossero applicabili gli orientamenti della raccomandazione 86/666/CEE;

infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l'HOTREC – associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei – di sviluppare « linee guida » più flessibili che

consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza,

impegna il Governo:

a prevedere una proroga del termine di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 16 marzo 2012, al fine di consentire l'effettivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere entro il 31 dicembre 2013, come previsto dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative per introdurre, se del caso con l'intesa e la partecipazione delle regioni interessate, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni o sistemi di incentivazione volti a facilitare le operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

(8-00175) « Marchioni, Mariani, Lulli, Froner, Brandolini, Marchignoli, Marchi, Albonetti, Motta, Anna Teresa Formisano, Scarpetti, Mastromauro, Vico, Peluffo, Mondello, Abri gnani, Pizzolante, Raisi, Gagnani, Vignali, Prestigiacomo, Lazzari, Dal Lago, Alessandri, Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Reallacci ».